

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Le operazioni di razionalizzazione dei costi si conducono attraverso ristrutturazioni aziendali, con l’obiettivo di impattare sul contenimento dei costi di funzionamento societari. Ciò implica di intervenire sulla dimensione dei costi dell’intera struttura organizzativa, con il fine di ottimizzarli dal punto di vista del rapporto costo-rendimento. Gli strumenti valutativi utili a tale scopo sono tipici delle discipline economico-aziendali e possono essere realizzate attraverso: analisi di bilancio e di costo; valutazioni riguardo le strategie di crescita aziendale nei mercati di riferimento; diagnosi organizzative, relative all’adeguatezza del modello organizzativo.

Le azioni di razionalizzazione e le relative modalità attuative che possono ricadere in tale fattispecie sono, dunque, molteplici e dipendono dalle scelte strategiche dei vertici aziendali. Queste possono comportare:

- riduzione dei costi dei consigli di amministrazione;
- riduzione dei costi degli organi di controllo;
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione;
- riduzione dei costi generali e di gestione.

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci entro il 31 marzo 2016 hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

La nuova disciplina prevista dalla legge 190/2014 non introduce una causa di recesso ex lege, così che, escluso il recesso dell'amministrazione, alla liquidazione della società si potrà dare corso soltanto quando questa detenga una partecipazione sufficiente ad imporre la relativa delibera assembleare.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP.

Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

Finalità istituzionali

Il Comune è ente a fini generali titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente, tra l'altro, nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, con esclusione di quelle funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le partecipazioni societarie dirette del Comune

Il Comune partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. **BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.** con una quota dal 1,49%;
2. **BIM Infrastrutture S.p.A.** con una quota del 1,33%;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

La Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è partecipata al 1,49% dal Comune e al 100% dai comuni della provincia di Belluno.

La Società è stata costituita il 16 dicembre 2002 a seguito di scissione e trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno.

Si tratta di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale* che svolge in via assolutamente prevalente l'attività di affidataria del Servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale "Alto Veneto".

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di queste società (lett. d).

La società detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- 20% di **Società Informatica Territoriale S.r.l.**: servizi cartografici, rilevazione condotte acquedottistiche e fognarie, sicurezza dei cantieri mobili (utile al 31.12.2013 € 42.589,00);
- 11% di **Ascotrade S.p.A.**: vendita del gas naturale e dell'energia elettrica (utile al 31.12.2013 € 18.716.956,00);
- 7,60% di **La Dolomiti Ambiente S.p.A.**: gestione dei rifiuti (utile al 31.12.2013 € 50.341,00). La partecipazione non è strategica e può essere liquidata.
- 5,20% di **Vivereacqua s.c. a r.l.**: società consortile costituita da 14 gestori del Servizio Idrico Integrato presenti nella Regione Veneto con funzioni di centrale di committenza (utile al 31.12.2013 € 3.099,00)
- 0,135% di **BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.**: proprietaria delle reti del gas naturale e gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in provincia di Belluno (utile al 31.12.2013 € 380.992,00)

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 155

Bilancio di esercizio al 31.12.2013: utile di € 1.214.847,00

È presente un Comitato di Coordinamento, organo atipico costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, con funzione di attuazione del c.d. controllo analogo da parte degli enti proprietari in conformità ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia U.E. nel caso di affidamento in house frazionato di un servizio pubblico.

L'art. 149 bis, co. 2 del d.lgs. 152/2006 T.U. Ambiente, come modificato dalla legge 190/2014, in materia di gestione dei servizi idrico prevede che *“l'affidamento diretto può avvenire in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale”*.

L'affidamento del servizio pubblico alla società è pertanto conforme alle norme europee e nazionali.

La società è funzionale alle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 3, co. 27 della legge 244/2007 e ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile.

La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali del Comune.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, e pertanto il comune non ha alcun controllo diretto sulla società – salvo quanto detto in merito al controllo analogo frazionato – residuando nell'immediato la sola possibilità teorica di cedere le quote. Tuttavia la proprietà delle reti messa a disposizione del gestore del servizio idrico è incredibilmente intestata ai singoli enti comunali ai sensi dell'art. 143 del T.U. Ambiente, pertanto una cessione delle quote appare impossibile ed economicamente svantaggiosa.

Determinazioni

Alla luce delle considerazioni svolte e della relazione tecnica in allegato, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione ritenendola indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Quanto alle partecipazioni indirette, si può valutare, in sede di Assemblea, la liquidazione della quota di La Dolomiti Ambiente S.p.A. perché non strategica, sempre che l'operazione non comprometta la funzionalità della società e non generi perdite.

Si ritiene altresì di proporre ai vertici aziendali, in sede di Assemblea, di intraprendere azioni di razionalizzazione delle spese, previo esame analitico delle varie voci, in coerenza con le scelte strategiche aziendali risultanti dall'ultimo piano industriale approvato, secondo il seguente ordine di priorità:

- riduzione dei costi generali e di gestione;
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione;

- riduzione dei costi degli organi di controllo.

Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.

La Società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. è partecipata al 1,33% dal Comune al 100% dai comuni della provincia di Belluno, dal Consorzio BIM Piave Belluno e dalla società interamente pubblica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

La Società è stata costituita il 16 dicembre 2002 a seguito di scissione e trasformazione dell'allora Consorzio Azienda BIM Piave Belluno.

Si tratta di società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale* che opera in via assolutamente prevalente nel settore del gas naturale, in veste di proprietaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali costituenti l'apparato infrastrutturale dedicato alla distribuzione del gas, e che dal 01.01.2014 opera in qualità di soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di queste società (lett. d).

La società detiene le seguenti partecipazioni indirette:

- 99% di **Energie Comuni s.r.l.**: produzione di energia idroelettrica (perdita al 31.12.2013 € 190.048,00). BIM Infrastrutture intende procedere alla fusione per incorporazione di Energie Comuni con tempistiche attualmente non prevedibili perché legate ad incentivi statali sull'energia prodotta.
- 25% di **Valmontina s.r.l.**: sviluppo di energie rinnovabili (utile al 31.12.2013 € 375.279,00);
- 20% di **Renaz s.r.l.**: sviluppo di energie rinnovabili (utile al 31.12.2013 € 246.560,00);
- 15% di **Società Informatica Territoriale s.r.l.**: servizi cartografici, rilevazione condotte gas, sicurezza dei cantieri mobili (utile al 31.12.2013 € 42.589,00);
- 15% di **Seven Center s.r.l.**: manutenzione delle reti gas (perdita al 31.12.2013 € 58.049,23).

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 31

Bilancio di esercizio al 31.12.2013: utile di € 380.992,00

È presente un Comitato di Coordinamento, organo atipico costituito ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, con funzione di attuazione del c.d. controllo analogo da parte degli enti proprietari in conformità ai principi elaborati dalla Corte di Giustizia U.E. nel caso di affidamento in house frazionato di un servizio pubblico.

L'art. 113, co. 4 del d.lgs. 267/2000 TUEL prevede che *“Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”*.

L'affidamento del servizio pubblico alla società è pertanto conforme alle norme europee e nazionali.

La società è funzionale alle finalità istituzionali del Comune ai sensi dell'art. 3, co. 27 della legge 244/2007 e ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile.

La società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali del Comune.

La quota di partecipazione societaria non è significativa, in quanto inferiore al 5-10%, e pertanto il comune non ha alcun controllo diretto sulla società – salvo quanto detto in merito al controllo analogo frazionato – residuando nell'immediato la sola possibilità teorica di cedere le quote. Tuttavia si tratta di società a capitale pubblico totalitario ed incredibile. L'eventuale venir meno della partecipazione comporterebbe una

compromissione della società con perdita rilevante di valore, in particolare nell'ottica della prossima gara per la distribuzione del gas nell'ATEM bellunese.

Determinazioni

Alla luce delle considerazioni svolte e della relazione tecnica in allegato, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione ritenendola indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Quanto alle partecipazioni indirette si possono valutare, in sede di Assemblea, azioni finalizzate a ridurre le spese e ad eliminare le perdite per le società Energie Comuni s.r.l. e Seven Center s.r.l.

Si ritiene altresì di proporre ai vertici aziendali, in sede di Assemblea, di intraprendere azioni di razionalizzazione delle spese, previo esame analitico delle varie voci, in coerenza con le scelte strategiche aziendali risultanti dall'ultimo piano industriale approvato, secondo il seguente ordine di priorità:

- riduzione dei costi generali e di gestione;
- riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi totali di produzione;
- riduzione dei costi degli organi di controllo.

Allegati:

- **relazione tecnica BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;**
- **relazione tecnica BIM Infrastrutture S.p.A.;**